

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 95

27 ottobre 2011

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA NOÈ

ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 "INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO"

Oggetto assembleare n. 1900

Relazione

Questo progetto di legge aspira ad inserirsi nel più ampio contesto di una linea politica ispirata ad una più responsabile razionalizzazione delle spese regionali a fronte della crisi economica nazionale e dei minori trasferimenti di risorse da parte dello Stato nei confronti delle Regioni.

Per questa ragione il mantenimento della Consulta degli emiliano romagnoli nel mondo non è più economicamente sostenibile e pertanto l'obiettivo della presente legge è quello dell'abrogazione di quest'organo.

L'intervento proposto si muove lungo due direttrici: una di lungo periodo e una di breve periodo.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'abrogazione della Consulta a partire dalla X legislatura.

Tale abrogazione non pregiudica l'interesse della Regione Emilia-Romagna al perseguimento e realizzazione dell'obiettivo, di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 dello Statuto, circa il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità. Il progetto di legge prevede, pertanto, che successivamente all'abrogazione della legge, l'Assemblea legislativa adotti linee di indirizzo e verifichi ai fini dell'attuazione dell'obiettivo di cui sopra.

L'articolo 2 intende normare l'attività della Consulta fino al 2015 prevedendo che:

- a partire dal 1° gennaio 2013 non sarà riconosciuto alcun compenso al Presidente della Consulta;
- gli interventi previsti dai piani regionali triennali non possono prevedere ulteriori deroghe rispetto alla data di abrogazione della legge regionale 3 del 2006;
- le risorse economiche previste per il triennio 2013-2015 saranno dimezzate del 50%;
- il risparmio prodotto sarà destinato a sostegno di politiche sociali.

Considerato il complesso di attività e relazioni instaurate intorno alla Consulta, si è altresì previsto che la Giunta regionale provveda, ove necessario, alla regolamentazione dei rapporti conseguenti alla cessazione dell'attività della Consulta.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 "Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo"

1. Al fine di razionalizzare la spesa regionale, dalla X legislatura la legge regionale n. 3 del 2006 è abrogata.
2. Dopo l'abrogazione della legge regionale n. 3 del 2006, l'Assemblea legislativa adotta linee di indirizzo e verifica della relativa attuazione, finalizzate a garantire la realizzazione dell'obiettivo, di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 dello Statuto, del riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità.

Art. 2

Norme transitorie e finali

1. Dal 1 gennaio 2013 per l'esercizio della carica di Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo non è più dovuto il compenso di cui all'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2006. Al Presidente si applica il trattamento previsto

al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale n. 3 del 2006.

2. La Consulta di cui all'art. 10 della legge regionale n. 3 del 2006, in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, cessa la propria attività alla data di abrogazione della medesima legge e non è prorogabile.

3. I Piani triennali regionali di interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, di cui all'art. 9 della legge regionale n. 3 del 2006, non possono prevedere interventi successivi alla data di abrogazione della medesima legge.

4. Le risorse economiche destinate, per il triennio 2013 - 2015, alla pianificazione di cui al comma 3, sono ridotte del 50 per cento rispetto a quanto stanziato per il triennio 2010 - 2012.

5. Le economie derivanti dalla presente legge vengono destinate al sostegno delle politiche sociali regionali.

6. Le attività della Consulta, in corso o successive alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere concluse entro la IX legislatura.

7. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, ove necessario, alla regolamentazione dei rapporti conseguenti alla cessazione dell'attività della Consulta.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.